

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 56

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 39/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016;

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 39/2016, nel procedere all'adeguamento della legislazione regionale alla sentenza della Corte Costituzionale 124/2016, sostituendo le disposizioni, dichiarate incostituzionali, che stabilivano che il numero degli ambiti territoriali di caccia (ATC) erano nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato riuniti in un unico ambito, ha anche dettato una normativa di carattere transitorio prevedendo che i comitati di gestione degli ATC continuino a svolgere le funzioni fino alla ridefinizione del territorio regionale in ATC di dimensioni subprovinciali e alla nomina dei relativi comitati di gestione;

2. Nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione con le amministrazioni dello Stato è emersa l'esigenza

di assicurare che, anche in questa fase transitoria, necessaria per la ridefinizione del territorio regionale in ATC subprovinciali, la gestione del territorio agrosilvopastorale toscano, destinato alla caccia programmata e alla conservazione della fauna selvatica, debba comunque essere attuata in conformità all'articolo 14 della l. 157/1992;

3. Considerato che la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), ha previsto che gli ATC preesistenti alla riforma costituiscono "sottoambiti degli ATC (provinciali) di riferimento" fino all'approvazione della nuova programmazione faunistico venatoria, è necessario prevedere che i comitati di gestione degli ATC attualmente in essere svolgano funzioni commissariali per le funzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni di prima applicazione.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 39/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 39/2016 è sostituito dal seguente:

"2. Allo scopo di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica in conformità all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia"), svolgono funzioni commissariali per le funzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 9 agosto 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 02.08.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 luglio 2016, n. 116

Proponenti:

Consigliere Marras

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 2 agosto 2016

Approvata in data 2 agosto 2016

Diventa legge regionale 55/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 39

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 57

Disposizioni in materia di dotazione organica dell'ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Funzioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2011

Art. 2 - Organizzazione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2011

Art. 3 - Capo ufficio stampa. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2011

Art. 4 - Personale giornalistico. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2011

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l' articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 , comma 1, lettera b), e l'articolo 73 dello Statuto regionale ;

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale");

Considerato quanto segue:

1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l'istituzione di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti;

2. Al fine di dotare l'ufficio stampa delle migliori professionalità, si prevede l'ulteriore possibilità di attribuire l'incarico di capo ufficio stampa ad un soggetto, anche esterno all'amministrazione regionale, in possesso del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, unitamente alla possibilità di coprire il trenta per cento della dotazione organica con incarichi a tempo determinato conferiti a